

Cass., Sez. III 31 marzo 2016, n. 6227

"Omissis"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 25 marzo-5 maggio 2014 la Corte d'appello di Trento, sezione specializzata civile per le controversie agrarie, a seguito di appello principale di B.S. avverso sentenza del Tribunale di Trento, sezione specializzata agraria, del 17 giugno 2013, e di appello incidentale delle sue controparti M. P., + ALTRI OMESSI accoglieva l'appello incidentale quanto all'assenza di prova del consenso del proprietario concedente - O.G., del quale gli appellati incidentali erano gli eredi - all'effettuazione da parte dell'affittuario B.S. di migliorie nel fondo agrario al cui rilascio il Tribunale di Trento l'aveva condannato, e, ritenuti assorbiti il resto dell'appello incidentale e l'appello principale - proposto dal B. per ottenere un superiore quantum dell'indennità per tali migliorie -, riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'affittuario convenuto di condanna degli attori a pagargli indennizzo per migliorie al fondo, dichiarando che nulla gli era dovuto e condannandolo a rifondere a controparte le spese di entrambi i gradi nonchè dichiarando sussistenti i presupposti per imporgli di versare ulteriore importo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

2. Ha presentato ricorso il B., sulla base di cinque motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 436 e 434 c.p.c., poichè l'appello incidentale non sarebbe stato conformato al testo attualmente vigente dell'art. 434 c.p.c., comma 1, ed erroneamente la corte territoriale avrebbe respinto la relativa eccezione.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per motivazione apparente, contrasto irrinunciabile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa, obiettivamente illogica e incomprensibile per violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., nonchè, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omissione nella motivazione di fatto discusso, il tutto argomentando in ordine agli esiti dell'istruttoria.

Il terzo motivo denuncia ancora nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso per mancata considerazione della prova dell'autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento al ricorrente relativa all'impianto di un nuovo vigneto dal B. ottenuta l'8 febbraio 1994.

Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli artt. 2697, 2729, 2731, 2733 e 2734 c.c., artt. 116, 132, 228 e 229 c.p.c., nonchè motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile;

denuncia altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame in motivazione di un fatto discusso. Il motivo verte sul valore attribuito dal giudice d'appello a elementi probatori o indiziari provenienti da altra causa.

Il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovendosi ritenere il processo esente dal contributo unificato.

M.P., + ALTRI OMESSI si difendono con controricorso e presentano altresì ricorso incidentale condizionato, fondato quest'ultimo su un unico motivo denunciante, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame sulla questione dell'erronea esclusione della prescrizione del diritto all'indennizzo effettuata dal giudice di primo grado.

I suddetti hanno inoltre presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1 Il primo motivo lamenta, in sostanza, il rigetto da parte della corte territoriale della eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale per violazione dell'art. 434 c.p.c., comma 1, fondata sull'aver gli appellanti incidentali indicato solo genericamente i motivi dell'impugnazione, senza specifica individuazione delle parti del provvedimento oggetto del gravame e delle modifiche richieste quanto alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice. La corte avrebbe rigettato l'eccezione avanzata dall'appellante principale, ora ricorrente, mostrando una "evidente ritrosia nell'applicazione dei nuovi istituti" (l'art. 434, comma 1, è stato novellato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) ed avvalendosi di una "motivazione di stile".

Il motivo è inammissibile, in quanto patisce, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di una autosufficienza non completa, poichè si limita ad offrire una sintesi alquanto generica dell'appello incidentale, non trascrivendone altro che una brevissima citazione (nella nota 1 di pagina 6 del ricorso viene riportata una parte, di per sè inequivocamente incompiuta, di una frase dell'appello incidentale), e dunque rendendo necessario, per comprendere l'effettivo contenuto della doglianza e la sua fondatezza o meno, che il giudice di legittimità attinga direttamente all'atto invocato, in contrasto con la giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sull'autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in caso di riferimento ad atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto la loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza, Cass. sez. 1, 19 agosto 2015 n. 16900; Cass. sez. 3, 9 aprile 2013 n. 8569; Cass. sez. 6-3, ord. 16 marzo 2012 n. 4220; Cass. sez. 3, ord. 23 marzo 2010 n. 6937).

3.2 Il secondo motivo, che denuncia, come sopra si è visto, violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., motivazione apparente, contrasto irrinunciabile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente

illogica, omissione di un fatto oggetto di discussione, è complessivamente conformato per tentare di introdurre una doglianza riconducibile all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo previgente, qui evidentemente non applicabile essendo stata la sentenza pronunciata nel 2014 (cfr. sul ridotto ambito del vizio motivazionale attualmente vigente, da ultimo - sulla scorta di S.U. 7 aprile 2014 n.8053 -, Cass. sez. 6-3, ord. 6 luglio 2015 n.13928 e Cass. sez. 6-3, ord. 8 ottobre 2014 n.21257), e, ancor più, di ottenere dal giudice una revisione degli esiti del compendio probatorio così come valutati dal giudice d'appello.

Significativamente, infatti, il motivo prende le mosse dall'asserto che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto scarsamente attendibili le prove testimoniali ("ha giudicato scarsamente attendibili tutte le prove per testi assunte. Tale valutazione risulta però errata": ricorso, pagina 7), ovvero da una critica nettamente fattuale (sulla natura di merito della valutazione dell'attendibilità della prova testimoniale v., p. es., Cass. sez.L, 3 luglio 2014 n. 15205; Cass. sez. 1, 23 maggio 2014 n. 11511; Cass. sez. L, 7 gennaio 2009 n. 42; si osserva poi fin d'ora che, se è vero che il legame di parentela o affinità non è equiparabile ad una automatica inattendibilità - come lamenta il ricorrente sempre nell'ambito dell'ampia illustrazione di questo motivo a proposito della deposizione testimoniale della figlia e del genero - alla luce della inequivoca distinzione normativa tra incapacità a testimoniare e inattendibilità e del relativo insegnamento giurisprudenziale - v. p.es. Cass. sez.3, 21 febbraio 2011 n. 4202; Cass. sez. 2, 6 dicembre 2007 n. 25549; Cass. sez.3, 24 maggio 2006 n. 12365; Cass. sez.3, 20 gennaio 2006 n. 1109 -, peraltro è altrettanto vero che la corte territoriale ha realmente valutato anche le testimonianze dei testi suddetti in relazione al loro contenuto intrinseco ed alla correlazione estrinseca con gli altri dati disponibili, nel cui ambito, come lo stesso giudice rileva espressamente, il vincolo di parentela, che di per sè può comunque costituire uno degli elementi valutabili per determinare l'attendibilità come insegna la giurisprudenza appena citata, vale "non tanto e non solo", ovvero non produce alcuna automatica privazione della valenza della prova).

Sostiene poi il ricorrente che tale erronea valutazione si sarebbe riflessa nella conformazione della motivazione, la quale sarebbe "inconciliabilmente contraddittoria ed obiettivamente incomprensibile, giacchè non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal Giudice nella formazione del suo giudizio di inattendibilità". Segue a questo una serie di rilievi puramente di fatto in ordine al contenuto delle dichiarazioni testimoniali - anche in rapporto a dati documentali -, cui si unisce la doglianza che il giudice d'appello non avrebbe criticato adeguatamente la motivazione del giudice di primo grado, addirittura sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe omesso "l'esame circa il provato consenso dell' O. ai miglioramenti" del fondo (anche se, contraddicendo se stesso, lo stesso ricorrente in un altro passo delle sue

estese argomentazioni a sostegno del motivo in esame adduce, sempre nell'ambito di raffronti fattuali con il contenuto delle testimonianze, che dalle testimonianze "non emerge neppure la contraddizione riscontrata dal Giudice" - ovviamente d'appello "riguardo al fatto che non vi sarebbe la prova del consenso dato dall' O. alla bonifica": ricorso, pagina 14).

E' chiaro dunque che in tal modo il ricorrente persegue - inammissibilmente - un terzo grado di merito, che consenta di ritornare all'opzione fattuale del giudice di primo grado nel senso della sussistenza di un consenso, da parte del proprietario del fondo agrario, all'esecuzione delle migliorie che su di esso sarebbero state effettuate dal omissis. Il motivo, pertanto, non merita accoglimento, osservandosi d'altronde che l'apparato motivazionale della sentenza sussiste realmente, non potendosi definire una motivazione apparente, e non avendo affatto omesso - come, si è appena visto, almeno in parte riconosce lo stesso ricorrente - di esaminare proprio il fatto decisivo e discusso, cioè l'esistenza o meno di un consenso da parte del proprietario alle migliorie del fittavolo al fondo (motivazione, pagine 11-14).

3.3 Il terzo motivo adduce l'omessa considerazione da parte del giudice d'appello della prova dell'avere il ricorrente, in data 8 febbraio 1994, ottenuto dalla Provincia Autonoma di Trento l'autorizzazione a impiantare un nuovo vigneto sul fondo in questione, fatto questo discusso tra le parti, che sarebbe stato ritenuto veritiero dal c.t.u. e che avrebbe dovuto congiungersi alla prova che "all'epoca sui fondi vi era una coltivazione di piccoli frutti" - ciò emergerebbe da fatture di consegna alla omissis negli anni 1991-1994 - e da una dichiarazione scritta del direttore della cantina omissis sulla presentazione, da parte del B., del contratto di locazione 29 gennaio 1996 per potere conferire l'uva. E quindi, secondo il ricorrente, "qualora il giudice dell'appello avesse esaminato il fatto storico della esistenza di una autorizzazione al nuovo impianto di viti e dell'acquisto del materiale necessario per procedervi, oltre che della prova della produzione dei piccoli frutti da parte del signor B.S. e quanto indicato nella C.T.U., mai sarebbe giunto alla errata conclusione di ritenere inattendibili i testimoni escussi nel procedimento di primo grado" (ricorso, pagina 18).

E' più che evidente che quel che il motivo prospetta consiste in una valutazione alternativa di esiti probatori, ovvero l'esercizio di una cognizione di fatto, preclusa al giudice di legittimità. D'altronde, ictu oculi non è definibile fatto decisivo la concessione al B. di autorizzazione da parte della omissis ad impiantare un nuovo vigneto, essendo rilevante, ai fini della indennità sulle migliorie, l'autorizzazione da parte del proprietario del fondo agrario. L'autorizzazione del pubblico ente, dunque, se provata, può soltanto costituire un tassello nell'ambito del mosaico probatorio, il quale secondo il giudice di primo grado è giunto a dimostrare il consenso dell' O., mentre, secondo il giudice di secondo grado, si è rivelato a tale scopo insufficiente. Non può non ricordarsi, d'altronde, che l'opzione tra i possibili risultati del

compendio probatorio spetta, come valutazione di fatto, al giudice di merito, il quale non è neppure tenuto ad esternare nella motivazione la valutazione di tutti gli elementi che lo compongono (v. p. es. Cass. sez. L, 7 gennaio 2009, n. 42, per cui appunto "la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti"; e cfr. sulla stessa linea Cass. sez. 1, 23 maggio 2014 n. 11511, Cass. sez. L, 15 luglio 2009 n. 16499, Cass. sez. 3, 16 gennaio 2007 n. 828, Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. sez. L, 1 settembre 2003 n. 12747 e Cass. sez. 3, 11 agosto 2000 n. 10719). E sulla divisibilità o meno delle valutazioni di fatto il giudice di legittimità non ha cognizione.

3.4 II quarto motivo non si discosta più di tanto dalla natura dei due motivi precedenti, poichè censura il giudice d'appello per l'incidenza che, nel compendio probatorio che ha sorretto la sua decisione, ha attribuito a determinati elementi.

In particolare, lamenta il motivo che tale giudice abbia attribuito valore confessorio "ad imprecise affermazioni contenute nel ricorso introduttivo di una diversa causa di usucapione...e al capitolato di prova di primo grado della presente vertenza" ritenendo ciò sottoscritto dal B.; sulla base di "tale unica specifica ragione" avrebbe dunque ritenuto prive di ogni residua valenza "le contrarie prove testimoniali assunte in primo grado" e ritenuto quindi non provato il preventivo consenso del proprietario alle migliorie. Invece questi atti non avrebbero valore confessorio, l'unica sottoscrizione del B. riguardando la procura ad litem. E comunque il giudice d'appello avrebbe offerto una motivazione "inesistente o comunque assolutamente insufficiente", avendo omesso di indicare quali siano i fatti ritenuti confessati sia nel ricorso introduttivo dell'altro giudizio sia nelle prove della presente causa, e "quali i fatti ai quali avrebbe attribuito maggior valore rispetto a quelli capitolati e confermati dai testi" come in precedenza riportato dallo stesso ricorrente. Neppure avrebbero valore indiziario le "eventuali ammissioni, comunque specificate", non essendo stati indicati dal giudice d'appello altri fatti gravi, precisi e concordanti. E d'altronde un documento stragiudiziale non potrebbe avere neppure valore indiziario.

Per comprendere la reale consistenza del presente motivo, è il caso di esaminare sinteticamente il percorso motivazionale che nella sentenza impugnata conduce a ritenere insussistente il consenso alle migliorie da parte dell' O..

La corte territoriale valuta gli esiti delle prove testimoniali - tenendo conto anche dei profili critici relativi all'attendibilità -

considera prove documentali, si avvale del notorio sulla gestione di un vigneto. Dopodichè, osserva che "l'argomento decisivo" sull'assenza non solo del preventivo consenso, ma di qualunque (ovvero, anche posteriore) consenso del proprietario del fondo, "viene offerto dal capitolato di prova redatto dal medesimo difensore per conto del B. in altra causa" da lui promossa per ottenere pronuncia di usucapione del fondo, dato che con vari capitoli (in parte indicati non solo come presenti nel capitolato, ma anche con i rispettivi numeri) "il B. mira a provare di aver sempre assunto in piena autonomia da oltre un ventennio ogni decisione in ordine alla coltivazione del fondo".

Osserva a questo punto la corte territoriale che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, pur non avendo valore confessorio, costituiscono elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice, e ciò vale per la citata memoria istruttoria"; laddove, poi, tali ammissioni siano sottoscritte anche dalla parte, possono avere valore confessorio, "e ciò vale quindi per il menzionato ricorso possessorio e per le prove di cui al ricorso della presente causa agraria"; conseguentemente non è sufficiente il quadro probatorio a dimostrare l'avvenuto consenso del concedente (sentenza, pagine 13-14).

Il giudice d'appello, non certo esente in questa parte della sua motivazione da alcune ambiguità e oscillazioni, si muove apparentemente su un doppio binario: da un lato attribuisce al capitolato di prova della causa di usucapione - che qualifica semplicemente "redatto dal medesimo difensore" - e al ricorso introduttivo di detta causa valore indiziario, dall'altro osserva che agli atti processuali sottoscritti anche dalla parte è attribuibile valore confessorio (ciò è conforme all'insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte: oltre a Cass. sez. 2, 13 dicembre 2001 n. 15760, citata dal giudice d'appello, v. Cass. sez. 1, 23 luglio 1997 n. 6909, Cass. sez. 3, 26 marzo 1999 n. 2894 e Cass. sez. L, 13 gennaio 2004 n. 319), sostenendo che ciò varrebbe "per il menzionato ricorso possessorio e per le prove di cui al ricorso della presente causa agraria". Se, logicamente, la corte avesse voluto arrivare alle complete conseguenze di un simile asserto sulla natura confessoria dei suddetti atti processuali (a prescindere dal fatto che il capitolato di prova cui si era poco prima riferita - conformemente al titolo del paragrafo motivazionale: "Sulle prove nella causa per usucapione" - non era quello "della presente causa agraria", bensì quello della causa di usucapione), non avrebbe definito il quadro probatorio insufficiente a dimostrare l'avvenuto consenso" bensì avrebbe radicalmente affermato (a fronte di una prova legale in tal senso, come la confessione del B. di avere sempre agito in assoluta autonomia) che era proprio risultato che il consenso non vi era stato, ovvero - appunto - che il B. aveva "sempre

assunto in piena autonomia da oltre un ventennio ogni decisione in ordine alla coltivazione del fondo".

Deve, dunque, desumersi che, dopo avere prospettato come configurabili due valenze giuridicamente gnoseologiche quella indiziaria e quella confessoria -, il giudice d'appello è poi "retrocesso", nella sua (si ripete, non particolarmente lineare) motivazione, ad una unicità, ovvero ad una affermazione di valore indiziario degli elementi evincibili dalla causa di usucapione e rappresentati dal contenuto del capitolato di prova e dalle circostanze addotte nell'atto introduttivo. Valore indiziario che non è certo stato attribuito in violazione dell'art. 2729 c.c. - come tra l'altro prospetta il ricorrente - venendo ad inserirsi appunto in un quadro di vari elementi che, secondo la valutazione fattuale del giudice d'appello, volge in modo inequivoco (in questo senso, chiaramente, va intesa la qualificazione di "argomento decisivo" che agli elementi in questione il giudice conferisce all'inizio del relativo paragrafo) verso un accertamento di contenuto sfavorevole all'attuale ricorrente, cioè ad una dichiarata incertezza (il quadro probatorio è definito non sufficiente) sull'esistenza di un consenso dell' O..

Superfluo, a questo punto, risulta considerare la censura del ricorrente relativa all'assenza di valore confessorio per non essere stati gli atti da lui sottoscritti; e non è affatto condivisibile, infine, l'asserto che gli atti giudiziari di un'altra causa non possano avere neppure un valore indiziario, in palese contrasto con il principio del libero convincimento del giudice, il quale trova confine esclusivamente nel rispetto del diritto al contraddittorio, che, per le prove precostituite, si verifica dal momento della produzione nel processo, la quale ovviamente non può comunque travalicare le barriere preclusive che conformano il rito e plasmano quindi l'accertamento giurisdizionale (sulla instaurazione del contraddittorio mediante la produzione delle prove atipiche formatesi fuori dal processo v., p. es., da ultimo Cass. sez. 1, 1 settembre 2015 n. 17392; in generale, sul libero convincimento e sulla sua compatibilità, commisurata e condizionata al diritto di difesa, con gli elementi probatori atipici cfr., sempre tra i più recenti arresti, Cass. sez. 3, 26 giugno 2015 n. 13229, Cass. sez. 2, 4 giugno 2014 n. 12577 e Cass. sez. 2, 5 marzo 2010 n. 5440), A proposito di quest'ultima doglianza il ricorrente fa riferimento, d'altronde, a una pronuncia questa Suprema Corte, la quale riconosce, al contrario, il valore indiziario di tali atti, che nega soltanto agli atti extragiudiziali (Cass. sez. 1, 2 ottobre 2007 n. 20701: "Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, mentre neppure valore indiziario hanno le ammissioni del procuratore contenute in atti stragiudiziali"; conformi Cass. sez. L, 13 aprile 1987 n. 3686 e la

recente Cass. sez. 3, 24 febbraio 2011 n. 4475): il che conferma l'inconsistenza del motivo.

3.5 il quinto e ultimo motivo censura la sentenza per errore di diritto in riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, avendo il giudice d'appello ritenuto sussistenti i presupposti, sanciti da tale norma, per il versamento a carico dell'appellante e attuale ricorrente B.S. di ulteriore importo, ovvero il raddoppio del contributo unificato.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) determina gli importi in cui è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art. 9 dello stesso Testo unico, stabilendo al comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) quanto segue: "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". I precedenti artt. 9 e 10 disciplinano anche le esenzioni al contributo unificato, fra le quali non sono annoverate le cause agrarie. Va richiamato, in particolare, il comma 1 bis, art. 9 (come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 6, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111) che prevede una parziale esenzione dal contributo unificato nei processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie nonché per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, esenzione di cui fruiscono però soltanto "le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito" inferiore ad una determinata soglia. In tal modo, è stata rimodellata la esenzione che era stata evinta dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 10 per i processi celebrati secondo il cosiddetto rito del lavoro, cui erano state ricondotte anche le cause agrarie.

Tuttavia, le cause agrarie stricto sensu - "le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto", come le individua il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11 -, cioè quelle che sono devolute alle sezioni specializzate agrarie di cui alla L. 2 marzo 1963, n. 320, non hanno cessato di fruire della non abrogata norma di cui alla L. 25 aprile 1957, n. 283, art. 3 che, istituita al comma 1 "una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili", al comma 3 ne esenta, tra l'altro, le controversie "in materia agraria che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del tribunale e della Corte di appello". Ne deriva che la causa in esame, per cui sono state ritualmente competenti in primo grado la sezione specializzata agraria del Tribunale di Trento e in secondo grado la sezione specializzata civile per le controversie agrarie della Corte d'appello di Trento,

deve ritenersi esente al contributo unificato e dunque, conseguentemente, al suo raddoppio come disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile o improcedibile o integralmente infondata.

Il motivo è pertanto fondato e, non occorrendo alcun accertamento fattuale, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, questo collegio esercita cognizione piena al riguardo, annullando la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara sussistenti i presupposti per il versamento del contributo unificato in doppia misura.

In conclusione, rigettati gli altri motivi del ricorso, ne viene accolto il quinto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato sussistenti i presupposti di legge per il versamento del doppio importo del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo del ricorso e respinge gli altri motivi; cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato sussistenti i presupposti di legge per il versamento del doppio importo del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2016